

CORONA 6/6/13

TRACCIA DI ATTO GIUDIZIARIO

Tizio e Caia, residenti a Bologna, hanno acquistato via *internet*, per euro 1.500, dal *tour operator* società "Mari del Sud", con sede a Modena, un pacchetto turistico avente ad oggetto viaggio e soggiorno in camera doppia di albergo a cinque stelle per una settimana, con la formula "tutto compreso", a Sharm el Sheik. Tra gli altri servizi, erano previste spiaggia esclusiva e gite turistiche collettive in barca per visitare le attrattive marine dei dintorni.

Peraltro i signori Tizio e Caia, giunti *in loco*, non hanno potuto usufruire di tali ultimi servizi a causa delle condizioni di impraticabilità del mare durante tutto il loro soggiorno, causate dallo scarico abusivo compiuto da una petroliera.

Pertanto, al loro ritorno, i due hanno inviato all'operatore turistico una lettera di diffida in cui si dolevano del fatto che la loro vacanza era stata compromessa e gli chiedevano quindi il rimborso del prezzo pagato, oltre al risarcimento del danno conseguente ai disagi patiti.

La società rispondeva dimostrando sorpresa, rimarcando che nessun reclamo immediato, nel corso del soggiorno, era stato da loro inviato, che nessun altro cliente fruitore del medesimo pacchetto turistico aveva sporto contestazione alcuna e che la causa dell'inconveniente non era comunque a sé imputabile. Al che a sua volta Tizio e Caia facevano presente di avere già rivolto verbalmente le lamentele, fin dal primo giorno di soggiorno, a Sharm el Sheik, all'incaricato del gruppo turistico, senza aver ottenuto alcun risultato o proposta di rimedio.

Il candidato, assunte le veci del legale di una delle parti, rediga l'atto che ritiene più confacente alla tutela dei diritti di questa.